

2.1.3 la competenza territoriale

2.1.3 Principi generali: competenza territoriale

la competenza territoriale

L'avvocato che notifica in proprio non ha limiti di competenza territoriale.

Giurisprudenza

Questioni attinenti alla relativa competenza territoriale

Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla legge n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. (Fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per cassazione). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1938 del 19/02/2000

In tema di notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, non può configurarsi alcuna questione di competenza per territorio, detta legge non ponendo limiti territoriali alla potestà notificatoria in essa contemplata. (Fattispecie relativa alla notificazione di un ricorso per cassazione). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10077 del 25/06/2003

Consiglio di Stato 5185/2015)

Documenti collegati:

Documenti collegati:

2.1 Principi generali notifica in proprio

2.1 Principi generali: normativa, atti notificabili, orario notifica, Competenza territoriale, Perfezionamento e adempimenti Principi generali -la normativa di riferimento -gli atti notificabili -l'orario notifica -la competenza territoriale -il perfezionamento della notifica

2.1.3 la competenza territoriale

3.1 Notifiche in proprio a mezzo del servizio postale

3.1 Notifiche in proprio a mezzo del servizio postale Notifiche in proprio a mezzo del servizio postale l. 53/1994 - Art. 3. procedimento Requisiti Il notificante a-deve essere iscritto all'albo. Essere avvocato stabilio o Avvocato dello Stato. Non può farlo il praticante

3.0 Sistemi di notificazione in proprio

3.0 Sistemi di notificazione in proprio Sistemi di notificazione in proprio: 1-NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE l. 53/1994 - Art. 3. procedimento 2-notifica fatta direttamente al domiciliatario l. 53/1994 - Art. 4. notifca diretta all'avvocato procuratore domiciliatario 3-notifica a

3.2 Notifiche in proprio al domicilio del destinatario

3.2 Notifiche in proprio al domicilio del destinatario Notifiche al domicilio del destinatario l. 53/1994 - Art. 4. notifca diretta all'avvocato procuratore domiciliatario Requisiti a- deve essere iscritto all'albo. Non può farlo il praticante; b-deve

3.3 Notifiche in proprio a mezzo Posta elettronica certificata - PEC

3.3 Notifiche in proprio a mezzo Posta elettronica certificata - PEC Notifiche in proprio a mezzo PEC La normativa di riferimento l. 53/1994 - Art. 3 bis. La notificazione con modalita' telematica art. 18 DM 44/2011 art. 19 Bis Specifiche Tecniche Dgsia 16/4/2014 I requisiti necessari II

3.3.2 La procura alle liti

3.3.2 La procura alle liti Procura alle liti La procura -deve essere rilasciata dal cliente all'avvocato necessariamente prima di attivare la procedura della notifica diretta. (art. 1 l. 53/1994) -deve essere rilasciata all'avvocato come difensore e

3.3.3 La relazione di notificazione

3.3.3 La relazione di notificazione Relazione di notificazione La relazione di notificazione è regolamentata dal codice di procedura civile con riferimento alla notifica da parte dell'ufficiale giudiziario e dagli art. 3, 3bis e 6 della l. 53/1994 con riferimento alla notifica in proprio dell'

2.1.3 la competenza territoriale

2.2.6 Marche notifica e diritti cancelleria

2.2.6 Principi generali: Marche notifica e diritti cancelleria Marche notifica e diritti cancelleria Il DL 90/2014, convertito in legge 114/2014, ha abolito, soltanto per la notifica a mezzo Pec, la marca prevista dal DPR 115/2002 e dalla l. 53/1994. L'art. 52 del DL 90/2014 ha previsto che il

3.3.1 Gli atti giudiziari digitali

3.3.1 Gli atti giudiziari digitali Tipologie di atti giudiziari digitali Un atto giudiziario da

notificare, a mezzo Pec, deve essere elaborato in uno dei seguenti formati:

-documento originale informatico – documento informatico nativo; -copia

3.3.4 La notifica telematica a mezzo Pec - Trasmissione documenti

3.3.4 La notifica telematica a mezzo Pec - Messaggio imbustamento e trasmissione telematica Notifica telematica - Trasmissione della documentazione Dopo avere predisposto la documentazione in formato digitale necessaria bisogna attivare il sistema di notifica telematica ricordando, ancora

4.1 Domicilio digitale

4.1 Principi generali: Domicilio digitale 1.Domicilio digitale Introduzione Le nuove tecnologie hanno introdotto importanti innovazioni anche relativamente al domicilio dei cittadini, delle società, degli Enti e dei Professionisti. Alla tradizionale definizione di domicilio prevista dal codice

4.2 Posta elettronica

4.2 Principi generali: Posta elettronica – semplice e certificata Posta elettronica La casella postale Una casella postale (abbreviato anche in C.P.) era, ed è ancora, nel sistema tradizionale di comunicazione predisposto dalle poste un “piccolo contenitore chiuso” ricavato in un ufficio

4.3 Indirizzi ufficiali PEC

4.3 Principi generali: Indirizzi ufficiali PEC Indirizzi ufficiali PEC Il legislatore dovendo fornire maggiori garanzie e certezze sul sistema della Pec ha previsto che l'indirizzo Pec, in determinate attività, deve avere il requisito della ufficialità e della pubblicità ed ha regolamentato e

2.1.3 la competenza territoriale

2.1.1 normativa di riferimento

2.1.1 Principi generali: la normativa di riferimento Le fonti normative LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Alcuni articoli dei seguenti provvedimenti: DM 44/2011.

.....

2.1.2 gli atti notificabili

2.1.2 Principi generali: gli atti notificabili Gli atti notificabili in proprio -gli atti in materia civile e amministrativa; -gli atti stragiudiziali. L'avvocato non può notificare in proprio gli atti di esclusiva competenza dell'ufficiale giudiziario e precisamente: -

2.1.4 l'orario per la notifica degli atti

2.1.4 Principi generali: orario per la notifica degli atti l'Orario per la notifica La notifica a mezzo Ufficiale giudiziario può essere fatta, ai sensi dell'art.147 c.p.c., dalle ore 7 fino alle ore 21. La notifica a mezzo PEC eseguita dopo le ore 21 si considera perfezionata alle ore 7

2.1.4 Il perfezionamento della notifica

2.1.4 Principi generali: perfezionamento della notifica il perfezionamento della notifica Il perfezionamento della notifica in proprio segue i principi generali e, pertanto, anche il principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario prevista dall'art. 149 c.p

2.1.5 Gli adempimenti successivi alla notifica

2.1.5 Principi generali: adempimenti successivi alla notifica gli adempimenti successivi alla notifica La notifica di alcuni atti determina la necessità da parte del notificante di effettuare anche alcuni adempimenti successivi previsti dal codice. Per gli atti di impugnazione e gli

fine

2.1.3 la competenza territoriale